

*INTRODUZIONE*



Vorrei limitarmi a qualche breve considerazione preliminare, che magari sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo dei lavori. Già nel titolo di questo importante seminario organizzato dal prof. Castaldo mi pare siano racchiusi i due profili più interessanti: la necessità di una tutela penale dell'attività bancaria e l'esperienza comparata come base per la costruzione di un sistema unitario.

Quanto al primo aspetto, l'evoluzione normativa ci mostra come il legislatore abbia da sempre scommesso sull'alternativa penale in funzione di controllo dell'impresa bancaria: la legge bancaria, un coacervo di disposizioni di non semplice coordinamento, conteneva una serie di illeciti penali destinati a rimanere pressochè inalterati nel tempo.

Anzi, l'esperienza storica dimostra come la tendenza all'impiego dello strumento penale non si sia successivamente invertita, ma abbia addirittura incrementato la sua estensione.

Un incoraggiamento in tal senso è venuto del resto dal processo di integrazione europea: le direttive comunitarie in materia non hanno infatti rinnegato l'opzione criminalizzante.

D'altra parte, l'emersione macroscopica del fenomeno del riciclaggio di capitali sporchi nel circuito economico-finanziario ha comportato consequenzialmente l'esigenza di rafforzare la tutela penale della trasparenza del mercato.

L'attuale quadro si presenta dunque caratterizzato dall'assorbente presenza dell'opzione penale: dal momento dell'ingresso (abusivismo bancario e finanziario) a quello dell'attività concreta (conflitto di interessi), dalla rappresentazione non veritiera di dati inerenti l'attività bancaria alla mera omissione di comunicazioni, il legislatore penale segue la strada della penalizzazione.

Sia pure a fatica, mi sembra quindi che sia possibile parlare di un protosistema di diritto penale bancario: i relativi reati sono infatti caratterizzati -sul piano oggettivo- dalla rinuncia alla tipizzazione di un evento, arretrando la soglia della punibilità allo stato di pericolo; sotto il profilo soggettivo, l'interesse per il dolo specifico lascerebbe intendere la volontà di rafforzare la proiezione psicologica del comportamento.

Se mi è consentito un rilievo critico, vorrei sottolineare come la fiducia riconfermata al diritto penale mal si concili con la sostanziale disapplicazione di alcune figure di reato, sopravvissute più nella manualistica

di riferimento che nelle aule giudiziarie.

Si è perduta quindi un'occasione storica quanto meno per un'operazione di scrematura che avrebbe permesso di focalizzare l'attenzione sulle condotte più rilevanti in termini di offensività.

E' difficile dire se tale mancata procedura di *maquillage* sia dovuta a mera inerzia o se invece nasconda l'intenzione di lanciare messaggi simbolici all'opinione pubblica, ai fini della stabilizzazione sociale, attraverso norme destinate all'ineffettività.

Ed altrettanto difficile è pronosticare il futuro della applicazione delle nuove norme -o addirittura dei nuovi reati- introdotti nella prassi. Del resto, la realtà del mondo bancario si presenta ancor'oggi sfuggente nelle sue implicazioni criminologiche per poter individuare con sufficiente credibilità la tendenza del domani.

Quanto al secondo profilo che connota queste giornate di studio - l'approccio di diritto comparato - ritengo che in esso possa rinvenirsi la chiave per risolvere i nostri problemi.

E' anzitutto da sottolineare come la dimensione ultranazionale del mercato economico e dell'impresa bancaria, la circolazione transfrontaliera dei capitali rendano inevitabili una metodologia investigativa di ricerca che privilegi l'analisi ed il confronto con Paesi dalla cultura giuridica simile. Ma è soprattutto dalla prospettiva comparata che si può arrivare alla costruzione di un modello omogeneo di diritto penale bancario europeo, finalizzato alla lotta al crimine organizzato, la cui struttura internazionale è oramai pacifica.

E ciò al fine di approntare -e così idealmente il cerchio si chiude- un modello punitivo efficace e credibile, selezionato quanto a tipologia dell'offesa, ed in grado dunque di evitare l'inflazione del deterrente penale conflittuale con il principio dell'*extrema ratio*.

Alfonso M. Stile